

DM 15/01/1998 N. 190

Decreto Ministeriale

Estremi Normativa

Data di Emissione: 15/01/1998

Settore: Impianti

Normativa valida per: Tutti

Testo

Decreto Ministeriale del 15 gennaio 1998 n. 190

Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, il quale prevede che le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante norme per la costruzione degli apparecchi a pressione e, in particolare, le specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto;

Visto il parere favorevole dei comitati tecnici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) denominati "Specifiche tecniche per l'omologazione degli apparecchi a pressione" e "Materiali e collegamenti", i quali hanno ravvisato la necessità di aggiornare le citate specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 18070-R3c/4 del 4 novembre 1997;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Note alle premesse:

Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, recante: "Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982, n. 233. Il testo dell'art. 2, comma 4, è il seguente:

"le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'Ispesl".

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è pubblicata nel supplemento ordinario 12 settembre 1988, n. 214. Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle del regolamento emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

- Il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante: "Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1973, n. 1. Il testo dell'art. 20 è il seguente:

"Art. 20 – L'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, emana le specifiche tecniche applicative del presente decreto".

Art. 1

1. Per la costruzione degli apparecchi a pressione assoggettati alla disciplina in materia di prevenzione contro gli infortuni ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824(*), e sue successive modifiche ed integrazioni, le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 denominate "Raccolta VSR, Raccolta VSG, Raccolta M, Raccolta S" vengono sostituite dalle allegate specificazioni tecniche:

- a) "Raccolta VSR-revisione 1995" per la verifica della stabilità dei recipienti a pressione;
- b) "Raccolta VSG-revisione 1995" per la verifica della stabilità dei generatori di vapor d'acqua;
- c) "Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego dei materiali nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;
- d) "Raccolta S-revisione 1995" per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione (*);

2. Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

3. Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Note all'art. 1:

- Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1927, n. 152.

(*) Testo così rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/07/98, n. 166

Art. 2

1. Le specificazioni tecniche del decreto ministeriale 21 novembre 1972 di cui l'articolo 1 non si applicano ai recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE recepita con decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311.

Note all'art. 2:

- La direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 8 agosto 1987, n. L 220.

- Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante: "Attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.

Art. 3

1. I prodotti disciplinati dalle specificazioni tecniche indicate all'articolo 1, fabbricati in uno Stato membro della Unione europea, possono essere immessi sul mercato italiano a condizione che la regolamentazione del paese di origine garantisca al prodotto stesso un livello di

sicurezza equivalente a quello stabilito dalla regolamentazione italiana.

Art. 4

1. Agli apparecchi a pressione, già verificati sulla base delle specificazioni tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono applicarsi le medesime specificazioni, in caso di modifiche o riparazioni denunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche - revisione 95 - possono comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore, purché il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell'articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nota all'art. 5

- Il testo dell'art. 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, è il seguente:

"Art. 45. - Entro dieci giorni dalla data in cui viene iniziata la costruzione o la riparazione di un apparecchio a pressione, il costruttore o il riparatore ne deve dare denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

Colui che abbia introdotto nello Stato un apparecchio a pressione deve darne denuncia all'Associazione entro dieci giorni dall'avvenuta introduzione".